

A Padova, presso la sede nazionale Assoced, 04 agosto 2011

Le Parti

ASSOCED Provinciale di BELLUNO rappresentata dal Sig. Paolo Frighetto

E

UGL TERZIARIO Provinciale di BELLUNO rappresentata dal Sig. Massimiliano D'Alessandro

Premesso che


- con la circolare n.3/E del 14 febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno fornito chiarimenti in relazione alla suddetta agevolazione fiscale, consistente nell'applicazione – per il periodo d'imposta 2011 dell'imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in relazione ai suddetti incrementi di produttività;
- che le parti firmatarie del presente accordo hanno sottoscritto a livello nazionale un accordo quadro in materia di imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione ai suddetti incrementi di produttività;
- qualora i suddetti istituti vengano richiamati, ove non già contenuti, in accordi o intese al secondo livello di contrattazione, i relativi trattamenti economici daranno luogo ai benefici derivanti dalla tassazione agevolata per il periodo d'imposta 2011.

Si conviene quanto segue

Per l'anno 2011 con il presente accordo le disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dipendenti da Centri Elaborazione Dati, applicato presso le imprese aderenti ad ASSOCED, aventi sede nella **provincia di Belluno** sono recepiti dalla presente intesa, ai sensi della citata circolare n.3/E del 14 febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per gli istituti che - considerando quanto avvenuto in materia nel biennio 2009 e 2010 - sono riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, anche sulla base di indicatori di tipo territoriale individuati dalla contrattazione collettiva.

Le imprese, pertanto, applicheranno dette agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dipendenti da Centri Elaborazione Dati (quali, a mero titolo esemplificativo, il trattamento economico per lavoro straordinario, lavoro in turni, lavoro straordinario notturno, lavoro festivo, lavoro supplementare) erogati nell'anno 2011, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, considerando quanto avvenuto nel biennio 2009 - 2010.


Le imprese applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti anche se occupati presso sedi o unità produttive situate fuori dal territorio in cui ha sede legale l'azienda.



Le imprese che applicheranno i benefici fiscali di cui al presente accordo dovranno informare per iscritto le rispettive RSU, o in assenza, i dipendenti interessati e comunque dovranno darne comunicazione all'Ente Bilaterale, ai fini istituzionali di osservatorio.

Quanto convenuto si realizza in coerenza con le previsioni in materia di contrattazione di secondo livello di cui al sistema contrattuale di riferimento.

Letto, confermato e sottoscritto.

ASSOCED


UGL TERZIARIO
